

per parte del mittente, l'amministrazione dovrà riconoscerne d'ufficio e gratuitamente il peso per indicarlo nella notadi spedizione o lettera di porto. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

**Nervo.** Nell'articolo 10 si dice:

“ Ogni non dichiarata agglomerazione in uno stesso collo od in una sola spedizione di cose appartenenti a classi diverse; ogni riunione in una stessa spedizione di cose destinate a persone diverse, dà facoltà all'amministrazione di esigere di pieno diritto, oltre all'importo dovutole o al complemento del medesimo, il triplo della somma che si fosse tentato di non pagare, ecc. „

Ora la Camera deve sapere che questa disposizione ha suscitato i più vivi reclami per parte del commercio e dell'industria. Distinti negozianti, in molte petizioni, hanno fatto osservare come questa disposizione che si riscontra anche in taluni regolamenti oggidì vigenti, sia un'anticaglia da Medio Evo. Le amministrazioni ferroviarie si oppongono a che un negoziante agglomeri in uno stesso collo merci di diversa classe, e fanno pagare il triplo della tariffa ove questa agglomerazione non sia dichiarata.

Invece le ferrovie bene organizzate in questo caso stabiliscono che quel negoziante o quell'industriale che agglomera merci di diversa specie in uno stesso collo debba pagare secondo la classe più elevata che è compresa in quegli oggetti; e a questo modo la ferrovia non è danneggiata, perchè si paga la tariffa maggiore. Ma da noi, con questa disposizione, si impone l'obbligo di dichiarare queste agglomerazioni, per applicare la tariffa secondo la classe a cui appartiene ogni qualità di merce. In omaggio alle giuste osservazioni fatte da diverse Camere di commercio e da molti e distinti industriali, io ho proposto la soppressione di queste disposizioni che non sono più degne di un paese civile dove si voglia organizzare il servizio ferroviario in modo adeguato e conforme alle legittime esigenze del commercio.

**Presidente.** A questo articolo 10, anche gli onorevoli Casati, Carmine, Vigoni, Taverna e Sola propongono un emendamento. Essi vorrebbero che, dopo le parole: “ quantità o peso delle merci o del bestiame, „ fossero sopresse le altre: “ ovvero del valore quanto al numerario ai titoli pubblici ed oggetti preziosi. „

L'onorevole Casati ha facoltà di parlare per svolgere questo emendamento.

**Casati.** Io intendo di richiamare l'attenzione del Governo e della Commissione su questo inciso dell'articolo 10; inquantochè, mentre per l'articolo 41 del regolamento dell'Alta Italia che

è stato esteso alle ferrovie esercitate dallo Stato, si limitava la responsabilità dell'amministrazione ferroviaria al valore unicamente denunziato, con le attuali tariffe verrebbe invece obbligata la denunzia del valore reale; e di ciò fanno prova le soprattasse che sono sancite appunto da questo articolo 10. È facile vedere il danno immenso che questa disposizione porterebbe ad un commercio che si va ora svolgendo, e che, piuttosto che essere aggravato di nuove tasse, avrebbe bisogno di esser protetto, dovendo lottare contro la concorrenza fortissima della Svizzera e della Germania.

Ora io pregherei il Governo e la Commissione di volere accedere all'emendamento da me proposto, sembrandomi che realmente sia dannoso il sancire le penalità portate dall'articolo 10, e meglio valga lasciare intatte le ora vigenti disposizioni.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sanguinetti.

**Sanguinetti.** Io non so come la Commissione non abbia vista la eccezionale importanza dell'articolo 10, e come nella sua relazione l'abbia appena sfiorato.

Signori, qui si tratta proprio di clausole assolutamente eccezionali.

Ma vedete un po'; quando si tratta della Società, nessuna, o pochissime garanzie; quando si tratta del Governo o del pubblico, garanzie feroci, perchè quello che è stabilito in quest'articolo, mi si permetta di dirlo, è feroce.

Qui si dice: “ ogni falsa dichiarazione di qualità o peso delle merci o del bestiame, ecc. „ è soggetta ad una multa. Vedremo più tardi quale sia questa multa. Ma intanto, se ad un industriale o ad uno spedizioniere accade di fare uno sbaglio nell'indicare la qualità od il peso d'una merce, lo si dichiara in colpa, e gli si applica la multa. Se un fattore, nel fare la spedizione del bestiame minuto, si sbaglia, e non fa distinzione tra capretti ed agnelli, vi è falsa dichiarazione, e gli si applica la multa. Se io, od altri per me che conosca poco le tariffe, invoca indebitamente l'applicazione d'una tariffa che non sia applicabile, si commette una contravvenzione; e vi è luogo ad applicazione d'una multa.

C'è di più, o signori; c'è che colui il quale faccia spedizione in unico gruppo di due scatole di dolci destinate a due persone diverse, incorre in contravvenzione e quindi è passibile della multa.

E qui sorge incidentalmente una questione di natura assai grave, la quale mi duole sia sfuggita all'onorevole Commissione; cioè, la questione dell'amalgama, la quale resta pregiudicata con questo